



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: sindaco@comunecivitelladeltronto.it

mail pec: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it

UFFICIO DEL SINDACO



PROTOCOLLO N. 12.745 DEL 30 DICEMBRE 2021

ORDINANZA N. 167 del 30 DICEMBRE 2021

OGGETTO: ORDINANZA FINE ANNO E CAPODANNO PER MISURE CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO COVID-19.

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 24/12/2021, entrato in vigore il 25/12/2021, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-9, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE, inoltre, le ordinanze regionali emanate per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;

PRESO ATTO che l'art. 4 del decreto legge n. 221/2021, ha disposto fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in zona bianca;

CONSIDERATO che, allo stato, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 è in forte espansione su tutto il territorio nazionale, regionale e territoriale e, in special modo, per la diffusione della variante Omicron che si sta registrando in questo ultimo periodo;

RAVVISATO che, al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio cittadino, occorre disporre misure che possano impedire l'insorgenza di situazioni di assembramento e/o affollamento di difficile controllo e sorveglianza;

PRESO ATTO dell'esito delle valutazioni effettuate e delle indicazioni emerse nella riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, del Direttore Generale della Asl di Teramo e di tutte le forze dell'Ordine con particolare riferimento all'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la L.R. n. 23/2018;
VISTA la legge n. 689/81;

ORDINA

1. A decorre dalle ore **00:01 di venerdì 31 dicembre e fino alle ore 6:00 di domenica 2 gennaio 2022 è fatto divieto su tutto il territorio della Città di Civitella del Tronto:**
- di somministrazione al banco di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - di consumo di cibo e bevande alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
 - di spettacoli danzanti all'interno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei quali sono consentiti esclusivamente gli accompagnamenti musicali;
2. Dalle ore **01.00 alle ore 09.00 del 1° gennaio 2022**, è fatto divieto, inoltre, di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AVVISA

- che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.
- che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020, entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento di una somma pari ad € 280,00 (con riduzione del 30% della somma prevista). Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile:
 - mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Civitella del Tronto all'indirizzo www.comunecivitelladeltronto.it

TRASMETTE

il presente atto:

- a S.E. il Prefetto di Teramo;
- al Sig. Questore di Teramo;
- al locale Comando Stazione Locale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto

